

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 437-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE FANELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PIASENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 5 giugno 1964

Aumento del contributo dello Stato alle Associazioni d'Arma

ONOREVOLI SENATORI. — Le finalità delle Associazioni d'Arma sono a noi tutti ben note, spesso per la nostra stessa partecipazione alla loro attività. Più o meno numerose e capillarizzate nell'organizzazione; più o meno largamente depositarie di valori autentici e di gloriose memorie, esse costituiscono tutte il collegamento tra la vita militare e la vita civile, tramite il quale non soltanto si realizza una pur suggestiva tenacia di ricordi, ma soprattutto si ottiene che i migliori insegnamenti della vita militare, sul piano della formazione del carattere, dello spirito solidaristico, dell'attaccamento al dovere, del culto della Patria, si innervino, per così dire, nella quotidiana attività dei cittadini, con un arricchimento morale che nessuno può sottovalutare.

Le Associazioni medesime — sottoposte al controllo del Ministero della difesa — sono oggi 16, ed il loro funzionamento dipende dai mezzi raccolti tra i loro aderenti, sussidiati da un modesto intervento dello Stato a carico del Ministero stesso. Esso ammonta oggi, in virtù della legge 30 marzo 1961, n. 263, a 120 milioni annui; ma l'aumento nel numero dei sodalizi in questi tre anni e i vari loro oneri connessi con un minimo di attività sociale, additano la necessità che il contributo sia portato al limite minimo di 170 milioni.

Pertanto la 4ª Commissione confida nella benevola accoglienza del Senato al presente disegno di legge.

FANELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263, è stabilito in lire 170 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo negli stanziamenti del capitolo n. 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.